

Art. 10. — Gli oggetti d'interesse etnografico possono appartenere ai privati; è però vietata la loro esportazione senza autorizzazione del Governatore, qualora abbiano valore artistico o storico. In tale caso entro due mesi dalla richiesta dell'autorizzazione il Governo potrà acquistare gli oggetti denunciati per l'esportazione al prezzo dichiarato dall'esportatore. Quando invece venga concessa l'autorizzazione, l'esportatore deve pagare una tassa sul valore degli oggetti nelle seguenti proporzioni:

Sulle prime lire 500 il 6 o/o.

Sulle seconde lire 500 l'8 o/o.

Sulle terze lire 500 il 10 o/o, e così di seguito fino a raggiungere il 20 o/o.

Art. 11. — Nei casi di cui agli articoli 2, 4 e 8, le indennità ai possessori delle cose o dei fondi espropriati od occupati saranno determinate secondo le norme vigenti in colonia per le espropriazioni a causa di utilità pubblica.

Art. 12. — La vendita fatta in contravvenzione delle norme del presente decreto è nulla nei riguardi del compratore. Chiunque trafuga, occulta od esporta abusivamente, oggetti antichi è soggetto, oltre che all'obbligo di risarcire allo Stato il valore della cosa, quando questa non possa essere recuperata, ad una multa pari al quarto del valore stesso.

Art. 13. — Le violazioni alle norme del presente decreto, quando non costituiscano reato più grave, sono punite con la multa di L. 50 a L. 3000.

Quando si tratti di violazioni dell'art. 10, deve, oltre a detta pena, essere applicata una multa pari al quarto del valore della cosa esportata.

Art. 14. — Con decreto governatoriale verranno approvate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15. — Gli articoli 530, 531 e 532 del regolamento per i Commissariati regionali, allegato M, della raccolta degli atti dell'autorità approvata con regio decreto 30 dicembre 1909, n. 845, sono abrogati.

#### *Disposizioni transitorie.*

Art. 16. — Entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Colonia* del presente decreto, i detentori di oggetti mobili di interesse storico ed archeologico sono tenuti a farne denuncia al Governo della colonia, il quale in ogni tempo potrà richiedere la consegna di quelli che crederà opportuno assicurare alle raccolte dello Stato, mediante

la corresponsione di un premio da determinarsi come all'art. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 3 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

COLOSIMO.

BERENINI.

## CONCORSI.

### **Concorso ad un posto di alunno della R. Scuola Italiana di Archeologia in Atene.**

A termini del R. D. 18 gennaio 1914, n. 260, è bandito il concorso ad un posto di alunno della R. Scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1920, con l'assegno di L. 3000.

Il termine per presentare le domande di ammissione è fissato a tutto il 15 novembre 1919.

Le domande stesse dovranno essere redatte su carta bollata da L. 2 ed essere indirizzate al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti).

Gli aspiranti dovranno produrre il certificato di cittadinanza italiana con la indicazione precisa del domicilio, e la laurea in lettere, conseguita in una Università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Le prove orali e scritte del concorso verranno, a scelta del candidato, sopra la storia dell'arte classica o le antichità greche o le antichità romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 7 ottobre 1919.

Il Ministro: A. BACCELLI.